



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 104 del 30 Settembre 2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020: ULTERIORI RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE E INTRODUZIONE DI RIDUZIONI PER IL SOLO ANNO 2020 ALLE UTENZE DOMESTICHE - QUINTA VARI AZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022.

L'anno 2020 il giorno trenta del mese Settembre alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	S	LUCA VILLA	S
GIUSEPPE BORRI	S	MAURA CATELLANI	S
LUISA FERRARI	N	DAVIDE CAFFAGNI	S
ROSAMARIA D'URZO	S	FABIO LUSETTI	S
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	S		
ANDREA GALIMBERTI	S		
FEDERICA BELLEI	S		
ALBERTO MARASTONI	N		
GABRIELE GATTI	S		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	S		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FEDERICA BELLEI
GABRIELE GATTI
FABIO LUSETTI

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020: ULTERIORI RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE E INTRODUZIONE DI RIDUZIONI PER IL SOLO ANNO 2020 ALLE UTENZE DOMESTICHE - QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la presente deliberazione è stata discussa e approvata nel corso della seduta di Consiglio comunale del 30 settembre 2020, svoltasi in videoconferenza, con le modalità e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Sentito il Sindaco il quale, dopo aver fatto constare la partecipazione in video della dott.ssa Adriana Vezzani, Funzionario Responsabile del Tributo dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, relaziona in ordine alla finalità e al contenuto tecnico-finanziario della presente deliberazione;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

Considerato che:

- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- Il D.L. Rilancio 34/2020 convertito con Legge n.77 del 17/7/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/7/2020 all'art. 106 comma 3 bis ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID -19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

- il DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Martino in Rio è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente" e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 158 del 5/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Rilevato inoltre che ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all' art. 107 comma 5 del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria ;

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto predisposto dalla regione Emilia-Romagna in cui al punto 2 "Organizzazione degli spazi e dei locali" vengono definite le nuove condizioni logistiche e strutturali che devono seguire tali esercizi per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale dei dipendenti e addetti e della clientela (almeno un metro tra una persona ed un'altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze dell'autorità locale).

Richiamati:

- l'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui *" I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
- l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 con cui è stato previsto *l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 31/7/2020 (ora differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020)*

Visto il Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/9/2014 e successive modificazioni;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30/7/2020 con la quale sono state approvate le tariffe tari anno 2020 (confermando di fatto quelle adottate per l'anno 2019) e sono state definite delle riduzioni da riconoscere per l'anno 2020 a seguito

dell'emergenza sanitaria covid 19 alle utenze non domestiche in attuazione della delibera ARERA 158/2020;

Ravvisata la necessità di agevolare ulteriormente le utenze non domestiche che a seguito dei vari provvedimenti di sospensione hanno registrato un considerevole rallentamento dell'attività e in particolare considerata la volontà di concedere una riduzione di imposta anche per quelle attività che, pur in base ai vari DPCM emanati, avrebbero potuto tenere aperto hanno comunque scelto la sospensione volontaria dell'attività per un certo periodo;

Valutata inoltre la volontà di aumentare la percentuale di sconto sulla quota variabile per quelle attività di bar e ristorazione che, in base ai protocolli regionali di sicurezza, riaprendo, hanno dovuto comunque ridurre in parte l'attività per ottemperare all'obbligo del distanziamento, con conseguente calo anche della produzione dei rifiuti;

Valutata anche la volontà di agevolare la categoria delle utenze domestiche con due casistiche di riduzione che tengano conto della particolare situazione di disagio economico che sta colpendo le famiglie a causa dell'emergenza sanitaria in corso, connessa anche all'attuale congiuntura sfavorevole;

Vista la determinazione n. 154 del 09 settembre 2020 dell'Agenda Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti;

Considerato che, con l'atto soprarichiamato, sono stati assegnati al Comune di San Martino in Rio per un importo pari a € 13.039,00 contributi straordinari COVID da utilizzare a copertura delle agevolazioni riconosciute alle utenze (prioritariamente domestiche) in situazione di incapacità a causa dell'emergenza sanitaria, ovvero a copertura dei costi del servizio rifiuti;

Visto l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), con il quale è stato istituito un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 in favore dei Comuni (3 miliardi) e delle Province e Città metropolitane (500 milioni), a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19 per garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;

Stimato in € 26.000,00 il minor gettito derivante dalle scontistiche di cui all'oggetto;

Ritenuto di finanziare le scontistiche TARI utilizzando il contributo ed il fondo soprarichiamati, garantendo la copertura finanziaria mediante uno storno di entrate dal Titolo 2 "Trasferimenti correnti" al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", come da prospetto allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che con la variazione proposta viene salvaguardato l'equilibrio del bilancio nel suo complesso.

Verificato che, a seguito della presente variazione, non si origineranno maggiori spese di gestione negli esercizi futuri.

Dato atto che in seguito alla presente variazione è di conseguenza modificato il DUP, Documento Unico di Programmazione 2020-2022.

Preso atto che sulla presente proposta di provvedimento ha espresso parere favorevole il Revisore unico.

Richiamata la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)";

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Sentita la discussione consiliare che si allega al solo originale del presente atto;

Dato atto che alla votazione del presente punto, come proposto dal Sindaco, si procede per appello nominale, effettuato dal Segretario comunale, dei Consiglieri presenti e votanti, il cui esito viene di seguito riportato in forma sintetica, mentre il voto espresso da ciascun singolo Consigliere è riportato nel prospetto "Esito delle votazioni", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole unanime, espressa per appello nominale, dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare per il solo anno 2020 per le utenze non domestiche (UND) relative alle seguenti categorie come da Regolamento TARI:

- 2.22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
- 2.23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
- 2.24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA

un'ulteriore riduzione del 20 % della quota variabile della tariffa da calcolare sull'importo lordo della tariffa variabile (non quindi sull'importo già scontato dall' eventuale precedente riduzione del 25% considerata a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30/7/2020 e già inserita in sede di emissione di acconto tari anno 2020 per gli aventi diritto);

La nuova riduzione viene introdotta d'ufficio in base all'appartenenza nelle categorie sopra indicate come specificato nel Regolamento Comunale TARI e accordata in occasione del saldo tari 2020.

2) di introdurre per il solo anno 2020 una riduzione della quota variabile proporzionale ai

giorni effettivi di chiusura dell'imposta annuale tari anno 2020 per tutte quelle attività che, pur potendo in base ai vari DPCM emanati tenere aperto, hanno effettivamente sospeso per scelta l'attività per un periodo definito da dichiarare con apposito modulo predisposto dal comune entro il 30/10/2020;

3) di introdurre per il solo anno 2020 per le utenze domestiche, al fine di salvaguardare le famiglie colpite da disagio economico causato o acuito dell'emergenza sanitaria in corso i seguenti tipi di riduzione:

- a) a favore delle utenze domestiche RESIDENTI con i seguenti limiti di reddito ISEE:
- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 8.265,00
 - riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari con almeno 4 figli a carico aventi un valore isee ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro;

b) a favore delle UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI con i seguenti requisiti economico/lavorativi:

1. il nucleo familiare (come da stato di famiglia) deve risiedere in un'abitazione non di lusso (sono escluse quindi le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

2. Tutti i componenti del nucleo non devono possedere altri immobili (fabbricati e terreni) alla data del 31/8/2020 in tutto il territorio italiano ed estero con esclusione dell'alloggio occupato a titolo di abitazione principale per le quali stanno corrispondendo la tassa e relative pertinenze;

3. Il patrimonio mobiliare (inteso come conti correnti e titoli) complessivo dell'intero nucleo deve essere inferiore ad euro 15.000,00 alla data del 31/8/2020;

4. Il nucleo familiare deve avere un reddito complessivo lordo (così come risulta da CUD/730/UNICO 2020) inferiore o uguale ai seguenti scaglioni:

- euro 26.000,00 per nuclei di un componente
- euro 40.000,00 per nuclei di due componenti
- euro 45.000,00 per nuclei di tre componenti
- euro 50.000,00 per nuclei di quattro componenti
- euro 55.000,00 per nuclei di cinque o più componenti

5. Nel nucleo familiare almeno un componente deve essere, per un periodo di almeno due mesi nel corso del 2020 (escludendo ai fini del conteggio il periodo di lockdown compreso tra il 09/3/2020 e 03/5/2020), in una delle seguenti situazioni lavorative:

risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto a percepire indennità di disoccupazione	riduzione del 50% della quota variabile
risoluzione del rapporto di lavoro con indennità di disoccupazione	riduzione del 30% della quota variabile
- cassa integrazione - mobilità - dipendente in azienda a concordato preventivo	riduzione del 30% della quota variabile
contratto di solidarietà difensivo	riduzione del 30% della quota variabile
dimissioni per giusta causa	riduzione del 30% della quota variabile

4) di dare atto che per entrambe le scontistiche relative alle utenze domestiche residenti è necessario presentare dichiarazione/riciesta su apposito modulo predisposto dal Comune entro il 30/10/2020. Nel caso in cui un nucleo potesse accedere ad entrambe le

scontistiche di cui al punto 3) ipotesi a) e b), il richiedente potrà presentare solo una richiesta scegliendone una a sua discrezione;

5) di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del Giugno 2020;

6) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

7) di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte;

8) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, in termini di competenza e di cassa, riportate nell'allegato alla presente a farne parte sostanziale ed integrante (Allegato A)

9) di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri;

10) di dare atto che il DUP, Documento Unico di Programmazione 2020-2022, viene modificato a seguito della presente variazione di bilancio;

11) di dare atto che le modifiche apportate non comportano maggiori spese di gestione a carico degli esercizi futuri.

Indi, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa per appello nominale, dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

- o - o - o - o - o -

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Dr.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dr.ssa Nadia Viani

Seduta del Consiglio comunale del 30 settembre

Prospetto recante l'“Esito delle votazioni” relative al punto:

- 2- **TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020: ULTERIORI RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE E INTRODUZIONE DI RIDUZIONI PER IL SOLO ANNO 2020 ALLE UTENZE DOMESTICHE – QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022**

Votazione

Nome e Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto
PAOLO FUCCIO	/		
GIUSEPPE BORRI	/		
LUISA FERRARI	assente		
ROSAMARIA D'URZO	/		
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	/		
ANDREA GALIMBERTI	/		
FEDERICA BELLEI	/		
ALBERTO MARASTONI	assente		
GABRIELE GATTI	/		
LUCA VILLA	/		
MAURA CATELLANI	/		
DAVIDE CAFFAGNI	/		
FABIO LUSETTI	/		

Immediata Eseguitabilità

Nome e Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto
PAOLO FUCCIO	/		
GIUSEPPE BORRI	/		
LUISA FERRARI	assente		
ROSAMARIA D'URZO	/		
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	/		
ANDREA GALIMBERTI	/		
FEDERICA BELLEI	/		
ALBERTO MARASTONI	assente		
GABRIELE GATTI	/		
LUCA VILLA	/		
MAURA CATELLANI	/		
DAVIDE CAFFAGNI	/		
FABIO LUSETTI	/		

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA